

Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario

Benevento, 19 gennaio 2019



Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili - Benevento

GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE RECLAMO E MEDIAZIONE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Marco Anesa



Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C

La **Fondazione Centro Studi UNGDC** nasce a supporto dell'attività dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con lo scopo di promuovere lo sviluppo di ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, convegni, nonché realizzare strumenti e supporti didattici e/o lavorativi, con particolare attenzione alla crescita professionale ed alla formazione dei giovani dottori commercialisti.

Formazione, specializzazione e qualità della prestazione professionale: questi sono le principali attività e gli specifici obiettivi che la Fondazione Centro Studi intende raggiungere a favore dei giovani commercialisti associati alle Unioni locali e, in generale, per gli iscritti agli Ordini territoriali simpatizzanti e sostenitori dell'UNGDC.

Fondazione Centro Studi UNGDC



<http://www.centrostudiungdcec.it>




[FondazioneCentroStudiUNGDC](https://www.facebook.com/FondazioneCentroStudiUNGDC)



[@UngdcStudi](https://twitter.com/UngdcStudi)



Fondazione Centro Studi UNGDC



Fasi del contenzioso



Verifica fiscale

Processo verbale di constatazione

Osservazioni del contribuente

Avviso di accertamento

Autotutela Acquiescenza

Accertamento con adesione

Ricorso introduttivo

reclamo-mediazione

Controdeduzioni, memorie, repliche

Conciliazione

Ricorso in appello

Controdeduzioni, appello incidentale

Ricorso per cassazione

ACCERTAMENTO CON ADESIONE *(artt. 1 e ss. D.Lgs. n. 218/97)*

Accertamento con adesione



6) Accertamento con adesione (Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

DEFINIZIONE

L'accertamento con adesione è un istituto che consente al contribuente di definire una controversia avente ad oggetto una pretesa impositiva, in contraddittorio con l'ufficio, raggiungendo un **accordo** che eviti il ricorso al giudice tributario.

L'istituto può (deve) essere attivato entro il termine per l'impugnazione dell'atto (termine perentorio).

TRIBUTI DEFINIBILI

Sono definibili gli atti impositivi inerenti ogni tipologia di tributo incluso Irap e Iva.

Sono definibili anche i tributi locali, se previsto dal regolamento comunale (da verificare, se non espressamente indicato nell'atto accertativo).

NON sono definibili in adesione gli atti aventi ad oggetto la sola irrogazione di sanzioni, la liquidazione automatizzata e il controllo formale.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L'adesione ha effetto anche per i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non si applicano sanzioni e interessi (art. 2, co. 5).

La definizione ha effetto per **tutti** i tributi dovuti dal contribuente e il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi.

Sono escluse adesioni parziali ma se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, **costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.**

ESEMPIO: ACCERTAMENTO IRES, IRAP E IVA

1. Indennità suppletiva di clientela
2. Costi sostenuti verso Paesi fiscalità privilegiata
3. Costi non inerenti
4. Costi non di competenza
5. Costi non documentati
6. Prezzi di trasferimento
7. Mancata prova dell'esportazione

EFFETTI PREMIALI

1. Possibilità di sindacare il tributo (per singolo rilievo)
2. Riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo (applicazione limitata del cumulo giuridico)

AVVIO DELLA PROCEDURA

1. Su invito dell'ufficio
2. Su istanza del contribuente

INVITO DELL'UFFICIO

L'Ufficio invia al contribuente un invito a comparire prima dell'avviso di accertamento, in cui indica:

- 1) periodi di imposta suscettibili di accertamento
- 2) data e ora della convocazione
- 3) maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti
- 4) motivazione

Il contribuente può aderire all'invito e presentarsi il giorno della convocazione o non rispondere, con conseguente rischio di accertamento.

ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente nei cui confronti siano stati **effettuati accessi, ispezioni o verifiche** può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato **avviso di accertamento o di rettifica**, non preceduto da invito a comparire, può formulare prima del ricorso istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

RAPPRESENTANZA

Il contribuente può intervenire direttamente o può farsi rappresentare da un procuratore munito di **procura speciale**, nelle forme previste dall'art. 63, D.P.R. 600/73 (*quando la procura è conferita persone iscritte in albi professionali ... è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la procura*).

TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

1. Consegna diretta all'ufficio >>> data protocollo
2. Plico raccomandato AR senza busta >>> data spedizione
3. Raccomandata AR in busta chiusa >>> data ricezione
4. PEC >>> data invio

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE

La presentazione dell'istanza sospende di **90 giorni**:

- il termine per presentare ricorso;
- il termine per l'iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte accertate.

Si applica anche la sospensione feriale dei termini.

L'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE

Se entro **150** giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento il procedimento di adesione non si conclude, il contribuente deve impugnare l'atto, pena la definitività dello stesso.



EVITARE LA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE A RIDOSSO DEL TERMINE
PER L'IMPUGNAZIONE

SILENZIO RIFIUTO

Ordinanza 21 giugno 2017, n. 15401

Caso: il contribuente impugna una cartella emessa a seguito di accertamento divenuto definitivo nelle more della definizione in adesione; il verbale riporta *“l’Ufficio prende atto delle osservazioni e si riserva di formulare la proposta in tempo brevi”* senza però provvedervi.

SILENZIO RIFIUTO

*“La presentazione dell’istanza di definizione – così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura – non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma ne sospendono soltanto il termine di impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, **in assenza di tempestiva impugnazione**, diviene definitivo, poiché, a norma del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e 12, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia” (Cass. sez. V, sent. 7208/15; Ord. 3368/10).*

SILENZIO RIFIUTO

*“L’art. 6 cit. consente sì al contribuente di chiedere all’Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è **riservata all’Amministrazione finanziaria**” (Cass. sez. V, nn. 1839/10, 28051/09), poiché “il Fisco può valutare autonomamente l’opportunità o meno della definizione consensuale”, e dunque “l’istanza dell’interessato non toglie efficacia all’accertamento, ma sterilizza per novanta giorni il termine d’impugnazione”.*

INVITO A COMPARIRE E CONTRADDITTORIO

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza a seguito di avviso di accertamento o di rettifica l'ufficio formula un invito a comparire, inviandolo al contribuente.

Quando l'istanza di accertamento con adesione è formulata a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, l'ufficio non è obbligato a notificare al contribuente l'invito al contraddittorio.

Per ciascun incontro con il contribuente, deve essere redatto un verbale nel quale verrà dato atto anche della documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

SCOMPUTO DELLE PERDITE

Il contribuente ha la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, fino a concorrenza del loro importo:

- le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento e, ove incapienti,
- le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo (art. 7, co. 1-ter D.lgs. 218/97, art. 42, co. 4 D.P.R. 600/73).

SOGGETTI ADERENTI AL CONSOLIDATO NAZIONALE

Al procedimento di accertamento con adesione partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche e l'atto di adesione, sottoscritto anche da **una sola** di esse, si perfeziona qualora il versamento sia posto in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.

La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le **perdite** di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

CUMULO GIURIDICO (art. 12, co. 8, D.Lgs. 472/97)

Nei casi di accertamento con adesione, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano **separatamente**:

- per ciascun tributo
- per ciascun periodo d'imposta

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Nel caso di raggiungimento dell'accordo tra Ufficio e contribuente, deve essere redatto l'atto di accertamento con adesione, *“in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale”* (art. 7, D.Lgs. 218/97).

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'accertamento definito con adesione

- non è soggetto ad impugnazione;
- non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio;
- non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi;
- Consente la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 del minimo edittale.

La formulazione dell'invito a comparire non comporta alcun obbligo di definizione in via agevolata per l'Amministrazione (C.M. n. 235/E/1997)

PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito **entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto.

Il pagamento può essere effettuato:

- in un'unica soluzione;
- in forma rateale in un massimo di **8 rate trimestrali** di uguale importo, delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto, oppure in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano **Euro 50.000,00** (entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre con interessi calcolati dal giorno successivo al termine per il pagamento della prima rata).

PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Entro **dieci giorni** dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

COMPENSAZIONE

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti, per **compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione**, adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.



SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE

L'Agenzia delle entrate può **sospendere**, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano **profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (art. 37, co. 49-ter DL 223/2006, introdotto da art. 1, co. 990 L. 205/2017).

MANCATO PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA

- **L'ADESIONE NON SI PERFEZIONA**
- **NON SI APPLICANO SANZIONI IN QUANTO MANCA INADEMPIMENTO**
- **RIPRENDE EFFICACIA L'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Cass., sentenza del 31/5/2013, n. 13752

“Il mancato perfezionamento dell'adesione restituisce piena efficacia all'originario accertamento, non assumendo rilevanza che, in sede di contraddittorio, l'ufficio abbia riconosciuto che i valori accertati avrebbero potuto essere eccessivamente alti, pervenendo ad una riduzione dei medesimi. Oltre a ciò, se sussiste il predetto mancato perfezionamento, è onere del contribuente impugnare l'accertamento, non essendo impugnabile la cartella esattoriale, conseguente alla definitività dell'accertamento, se non per vizi propri, non potendo rimettere in discussione il merito della rettifica resasi definitiva, come nel caso di specie, per mancata impugnazione”.

MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA SUCCESSIVA

- **DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE**
- **ISCRIZIONE A RUOLO DEGLI IMPORTI RESIDUI PER IMPOSTA, SANZIONI E INTERESSI**
- **SANZIONE DEL 30% AUMENTATA DEL 50% (45%)**
- **È TUTTAVIA POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA**

LIEVE INADEMPIMENTO

E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al **3 per cento** e, in ogni caso, a **diecimila euro**;
- tardivo versamento della prima rata (o unica soluzione), non superiore a **sette giorni**;
- tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della **rata successiva**

(art. 15-ter, co. 3 e ss introdotto da D.Lgs. 159/2015)

LIEVE INADEMPIMENTO

Il lieve inadempimento non preclude il perfezionamento della definizione ma rappresenta comunque una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 471/97

- Iscrizione a ruolo
- Possibilità di ravvedimento operoso

RECLAMO E MEDIAZIONE *(art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992)*

DEFINIZIONE

Per le controversie di valore non superiore a **50.000,00 euro** (20.000,00 fino al 31/12/2017) il ricorso produce anche gli effetti di un **reclamo** e può contenere una proposta di **mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il valore della controversia corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di natura catastale.

IMPROCEDIBILITA'

Il ricorso non è **procedibile** fino alla scadenza del termine di **novanta** giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo mediazione.

Si applica la sospensione dei termini processuali nel **periodo feriale**.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di novanta giorni. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore **rinvia** la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

CORTE COSTITUZIONALE 16 APRILE 2014, N. 98

- **E' incostituzionale** l'art. 17 bis comma 2 del D. Lgs. 546/92 ove, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla L. 147/2013, prevede che l'omessa presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso (>>> improcedibilità).
- L'accesso alla giurisdizione non può essere condizionato al previo adempimento di oneri, ma «il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa».

RECLAMO E MEDIAZIONE

Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture **diverse ed autonome** da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.



Per gli altri enti impositori tale disposizione applica **compatibilmente con la propria struttura organizzativa**.

CORTE COSTITUZIONALE 16 APRILE 2014, N. 98

Sono infondate le altre eccezioni di incostituzionalità:

- Il fatto che la mediazione sia gestita da un soggetto **non terzo** non lede la difesa, posto che la mediazione fiscale si differenzia da quella civile, e le parti, al di fuori del processo, possono stipulare l'accordo su un piano di parità.
- L'impossibilità di **integrazione dei motivi** di ricorso non lede la difesa, in quanto la parte pubblica, dal suo lato, non può integrare la motivazione dell'atto reclamato.

CORTE COSTITUZIONALE 16 APRILE 2014, N. 98

- La previsione del reclamo per le sole liti di valore non superiore a 20.000 euro non è espressione di una **discriminazione irragionevole**, alla luce del fatto che il Legislatore ha inteso deflazionare il contenzioso per le cause più numerose che, nel contempo, comportano un rischio finanziario limitato.

ATTI RECLAMABILI

Sono reclamabili tutti gli atti impugnabili davanti al giudice tributario (entro il limite di 50.000,00 euro):

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l'avviso di mora;
- e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del DPR 602/73 e successive modificazioni;
- e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del DPR 602/73 e successive modificazioni;

ATTI RECLAMABILI

- f) gli atti relativi alle operazioni catastali;
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- g) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- h) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Gli atti in elenco devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme.

(art. 19, D.Lgs. 546/92)

TERMINI PER IL RECLAMO

Il ricorso/reclamo deve essere presentato, a pena di inammissibilità:

- **entro 60 giorni** dalla notificazione dell'atto impugnato/reclamato (+90 se preceduto da accertamento con adesione);
- **dopo 90 giorni** dalla domanda di restituzione, nel caso di diniego tacito di rimborso, fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione).

CONTENUTO DELL'ISTANZA

Il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e deve contenere l'indicazione:

- a) della commissione tributaria cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e) dei motivi.

(art. 18, D.Lgs. 546/92)

CONTENUTO DELL'ISTANZA

Il ricorso è **inammissibile** se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni precedenti, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

- a) della categoria professionale alla quale appartiene il difensore;
- b) della relativa procura, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
- c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

PROPOSTA DELL'UFFICIO

L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo **all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.**

L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

SANZIONI

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del **trentacinque per cento** del minimo previsto dalla legge.

Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali **non** si applicano sanzioni e interessi.

PERFEZIONAMENTO

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di **venti giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per **l'accertamento con adesione**. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE *(art. 48 e ss, D.Lgs. n. 546/1992)*

DEFINIZIONE

La conciliazione giudiziale un istituto endoprocessuale che consente di **definire** (totalmente o parzialmente) le controversie instaurate sia in primo grado che in **appello** in relazione ad ogni vertenza soggetta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie: ciò tramite una “transazione” diretta alla ridefinizione del tributo e all’applicazione delle sanzioni ricalcolate in misura ridotta sulla base della proposta conciliativa.

L’istituto è stato profondamente modificato con la riforma del processo tributario, D.Lgs. 156/2015 (es. estensione al secondo grado di giudizio, compensazione delle spese).

CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA

- Se **in pendenza del giudizio** le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
- Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di **cessazione della materia del contendere**. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA

- Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
- La conciliazione **si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo tra le parti**, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

CONCILIAZIONE IN UDIENZA

- Ciascuna parte entro il termine di **dieci giorni liberi** prima della data di trattazione della controversia può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale.
- All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

CONCILIAZIONE IN UDIENZA

- La conciliazione **si perfeziona** con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per **cessazione della materia del contendere**.

SANZIONI

- **40%** del minimo edittale in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio
- **50%** del minimo edittale in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del secondo grado di giudizio

SPESE

Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti **inferiore al contenuto della proposta** ad essa effettuata.

Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono **compensate**, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

(art. 15. co, 2-octies. D.Lgs. 546/92)

VERSAMENTO

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro **venti giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

VERSAMENTO

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede **all'iscrizione a ruolo** delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% aumentata della metà (45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione.

grazie